

STUDIO LEGALE

Avv. Raffaele Bruno

Cassazionista

Via Orti I n 1, 88100 Catanzaro – tel/fax 0961.750004 cell. 329.4346608
avvocatobruno65@libero.it avvocatobruno65@legalmail.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Terza Sezione

MOTIVI AGGIUNTI

NEL RICORSO RG 15530/2022

CON ISTANZA CAUTELARE

Per: Il sig. **BRUNO GIUSEPPE** nato a Catanzaro il 20.11.2002 (c.f.: BRNGPP02S20C352U) ivi residente alla via Orti I n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Bruno del Foro di Catanzaro (C.F. BRNRFL65B09C352I) e domiciliato in Catanzaro, alla Via Orti I, n. 1, presso lo Studio legale dello stesso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo; per eventuali comunicazioni fax 0961/750004 - PEC avvocatobruno65@legalmail.it;

Contro: **Università di Roma “La Sapienza”**, in persona del Rettore p.t. (c.f.80209930587)
Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma

nonchè contro: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. corrente, ex legge rappresentato e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
e nei confronti dei controinteressati in atti

PER L'ANNULLAMENTO

Previa sospensione,

- 2° SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA PUBBLICATA IN DATA 30 GENNAIO 2023, RELATIVA ALL'AVVISO PER POSTI LIBERI SU ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DA COPRIRE MEDIANTE TRASFERIMENTO, pubblicata sul sito web della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università La Sapienza il 15.02.2023
- 1° SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA PUBBLICATA IN DATA 30 GENNAIO 2023, RELATIVA ALL'AVVISO PER POSTI LIBERI SU ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DA COPRIRE MEDIANTE

TRASFERIMENTO, pubblicata sul sito web della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università La Sapienza il 7.02.2023;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, con riserva di integrare l'impugnativa all'esito deposito di atti da parte dell'amministrazione.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato, l'odierno ricorrente Bruno Giuseppe chiedeva l'emissione di una misura cautelare collegiale e l'annullamento:

- 1) del regolamento per l'iscrizione ad anni successivi al primo tramite procedura di riconoscimento crediti al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l'a.a. 2022/2023;
- 2) del verbale del 11.10.2022 dei lavori della Commissione nominata di concerto tra i Presidi delle tre facoltà di Medicina dell'Università La Sapienza nel corso della seduta della Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina del giorno 27.07.2022;
- 3) della graduatoria di merito relativa al "trasferimento secondo anno" pubblicata in data 12.10.2022 dall'Università La Sapienza con la sola indicazione delle prematricole dei candidati partecipanti, da cui si evince la non ammissione di parte ricorrente all'anno di interesse del corso di laurea in Medicina e Chirurgia;
- 4) della graduatoria di merito relativa ai "trasferimenti terzo anno" pubblicata dall'Università degli Studi di Roma La Sapienza con la sola indicazione delle prematricole dei candidati partecipanti, da cui si evince l'inserimento nella stessa dell'odierno ricorrente con esito IDONEO all'anno di interesse del corso di laurea in Medicina e Chirurgia;
- 5) di tutti i verbali relativi alle operazioni di esame e valutazione delle domande di partecipazione alla procedura di accesso agli anni successivi al primo al corso di laurea in medicina e chirurgia espletate dalla competente Commissione valutatrice;
- 6) dell'avviso pubblicato all'Albo Ufficiale d'Ateneo del 30.06.2022 con cui si è reso noto il conteggio dei posti disponibili per l'a.a. 2022/2023;
- 7) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;
- 8) di ogni altro atto comunque depositato, presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, e comunque meglio individuati nel ricorso, nel deposito degli atti e nel separato indice degli atti con ampia riserva di proporre motivi aggiunti;

Tali atti venivano impugnati per i seguenti motivi:

I. ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO AMMINISTRATIVO PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA NONCHÉ PER VIOLAZIONE

ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO EX LEGGE N. 240/2010. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI LAVORATORI, DELLE MERCI E DEI CAPITALI.

II. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34, 36 E 97 COST.; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 L. N. 264/1999; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 S.M.I.; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, CO. 8 E 9, D.M. 16 MARZO 2007 E GRAVE DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, GRAVISSIMO DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; SVIAMENTO DI POTERE E CONTRASTO CON LE SENTENZE CONS. STATO, SEZ. VI, 11 SETTEMBRE 2020, N. 5429, T.A.R. PESCARA, SEZ. I, 14 OTTOBRE 2020, N. 283 NONCHÉ CON LE SUCCESSIVE SENTENZE PRONUNCIATE SULLA QUESTIONE A PARTIRE DALLA CC DEL 12 FEBBRAIO 2021.

In sintesi gli atti impugnati erano (e sono tutt'ora) palesemente discriminatori nei confronti del ricorrente.

Veniva quindi proposta, congiuntamente al ricorso, istanza cautelare collegiale al fine di ottenere l'emissione della misura cautelare più idonea a tutelare gli interessi del ricorrente.

In data 12.12.2022 il TAR Lazio, rigettava l'istanza cautelare attore sulla base di tale principio (PAG 2) *"...rilevato che, come evincessi tanto dall'istanza attore di partecipazione alla procedura in questione, tanto dalla nota UniSapienza di risposta al sollecito del 25 novembre u.s., il ricorrente è già iscritto al 2° anno presso l'Ateneo a quo; Considerato all riguardo anzitutto che, quest'ultimo è un Università straniera non comunitaria con proprio ordinamento didattico, era onere precipuo del ricorrente far constatare ad UniSapienza, in base al principio del <clare loqui> (che è una delle declinazioni del principio di buona fede nel procedimento amministrativo), la peculiarità della propria posizione e della diversa durata dell'anno accademico in quel contesto rispetto all'ordinamento nazionale, al fine di sgomberare ogni dubbio o errore non riconoscibile del destinatario, secondo l'ordinaria diligenza, sulla richiesta di iscrizione al 2° del CDLM in Medicina e Chirurgia e non ad altro anno..."*

Veniva fissata per la trattazione collegiale l'udienza del 11.01.2023. In detta udienza L'Avvocatura dello Stato rappresentava che l'Ateneo di riferimento aveva manifestato la necessità di un breve rinvio in quanto era in essere un procedimento di riesame delle domande di iscrizione ad anni successivi al primo. L'avvocatura dello Stato su sollecito del Presidente del Tar, al contempo, si impegnava, altresì, ad esortare l'amministrazione a comunicare tempestivamente al ricorrente i nominativi e gli indirizzi dei primi cinque candidati collocati in posizione in graduatoria. Concordi le parti, il Collegio dispone il rinvio della trattazione alla camera di consiglio del 22.02.2023.

All'udienza del 22.02.2023, previa ritualità della notifica del ricorso ai controinteressati, si faceva rilevare all'On.le Presidente che, nelle more, ovvero in data 15.02.2023 ed ancor prima in data 07.02.2023 sul sito web dell'Università UniSapienza erano stati pubblicati gli atti impugnati col presente ricorso per motivi aggiunti, che sono illegittimi sia in via derivata che in via diretta, essendo, tali atti, nuovamente discriminatori e lesivi nei confronti del ricorrente per i seguenti motivi.

DIRITTO

ILLEGITTIMITÀ PROPRIA E/O DERIVATA DALL'ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI CON RICORSO RG 15530/2022.

ECCESSO DI POTERE PER GRAVE DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, GRAVISSIMO DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO;

Premesso quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente trascritto, va rilevato che l'Università UniSapienza, con gli atti impugnati col presente ricorso per motivi aggiunti, ha nuovamente ed ingiustamente penalizzato l'odierno ricorrente, pubblicando la graduatoria che sostituisce integralmente la graduatoria precedente, ricollocando, NUOVAMENTE, lo studente Bruno Giuseppe pre matricola 2069684 nella graduatoria degli idonei al III ANNO CORSO DI MEDICINA IN LINGUA ITALIANA (POSTI DISPONIBILI 15), con posizione 81°, per come segue.

III ANNO CORSO DI MEDICINA IN LINGUA ITALIANA (POSTI DISPONIBILI 15)

Posizione	Anno accademico	matricola	Test superato (SI/NO)	Esami conclusi	Esami previsti	% Esami conclusi	CFU	Congruenza Programmi (Totale/Parziale)	Fuori Corso (SI/NO)	Data di nascita	Provenienza
1	2	247728	SI	22	22	100,00%	120,0	Parziale	NO	12/11/1992	Medicina
2	2	2477610	SI	2	2	100,00%	49,0	Parziale	NO	12/06/2002	Medicina
3	3	2064523	SI	10	10	100,00%	94,0	Parziale	NO	13/11/2000	Medicina
78	3	1891034	NO	11	13	84,62%	96,0	Parziale	NO	21/08/2001	Medicina
79	3	1836633	NO	11	13	84,62%	96,0	Parziale	NO	24/08/1999	Medicina
80	3	2072345	NO	7	11	63,64%	61,0	Parziale	NO	20/09/1970	Medicina
81	3	2069684	NO	10	12	83,33%	76,0	Parziale	NO	21/11/2002	Medicina
82	3	2073223	NO	10	12	83,33%	76,0	Parziale	NO	21/02/2002	Medicina
83	3	2068809	NO	10	12	83,33%	76,0	Parziale	NO	31/12/2001	Medicina

L'odierno ricorrente, è stato quindi inserito, illegittimamente e senza alcuna valida motivazione, nella graduatoria (III° Anno), diversa rispetto a quella per la quale ha fatto esplicita richiesta di trasferimento (II° Anno), con evidente illegittimità per difetto di motivazione, disparità di

trattamento e violazione di legge, anche degli atti impugnati col presente ricorso per motivi aggiunti, che risultano altresì illegittimi in via derivata, sussistendo un rapporto di consequenzialità immediata con gli atti impugnati col ricorso introduttivo, essendo diretta conseguenza di attività procedimentale della P.A., viziata per come già dedotto nel ricorso introduttivo (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 23/10/2007 n. 5559).

Si rappresenta che l'odierno ricorrente, è attualmente iscritto al II anno del corso di laurea in medicina e chirurgia presso L'International University of Goradze sita in Bosnia ed Erzegovina, ove l'anno accademico ha decorrenza a partire da Febbraio 2022 e che **in nessun modo suo essere dichiarato dalla UniSapienza quale studente ripetente** e, quindi di essere iscritto d'ufficio al III° anno (Si veda riscontro Università del 25.11.2022).

Inoltre, al solo fine di fugare qualsivoglia dubbio in merito (così come circostanziato a primo acchito dall'On.le Presidente nel rigetto dell'istanza cautelare - Pag. 2 Reg. Prov.Cau 7632/2022 - Reg. Ric 15530/2022) si precisa che la domanda di partecipazione al bando di trasferimento, altro non è che un prestampato dove bisogna inserire i dati anagrafici dell'aspirante concorrente, l'Ateneo di provenienza ed il relativo anno di iscrizione, con la richiesta di trasferimento all' "X" anno di corso per l'a.a. 2022-2023 all'Università La Sapienza. **NON VI E' ALCUNA POSSIBILITÀ** di inserire postille e, quindi, l'odierno attore mai e poi mai avrebbe potuto notiziare l'Ateneo La Sapienza della diversa durata dell'a.a. nell'Ateneo di Goradze. Ciò, a riprova della buona fede adottata dal ricorrente.

Tornando alla graduatoria oggi impugnata, l'errata attribuzione dell'anno di trasferimento (III° anziché II° per come richiesto) concreta una lesione diretta degli interessi dell'istante, in quanto comporta una collocazione deteriore all'interno della graduatoria di merito, con tutte le

II ANNO CORSO DI MEDICINA IN LINGUA ITALIANA (POSTI DISPONIBILI 37)

Posizione	Anno accademico	Matricola	Test Superato (SI/NO)	Esami sostenuti	Esami previsti	% esami sostenuti	CFU	Conoscenza Programmi (Totale/Parziale)	Fuori Corso (SI/NO)	Data di nascita	F. Universita'
1	1	2071405	SI	7	7	100,00%	57	Parziale	NO	05/04/2002	Medicina
2	1	1976506	SI	7	7	100,00%	55	Parziale	NO	11/01/2002	Medicina
3	2	1926859	SI	5	5	100,00%	52	Parziale	NO	12/03/2001	Medicina
4	2	2011308	SI	6	6	100,00%	40	Parziale	NO	01/06/2001	Medicina
5	2	2071884	SI	6	6	100,00%	40	Parziale	NO	25/05/2001	Medicina
6	2	1991311	SI	3	3	100,00%	37	Parziale	NO	04/01/2002	Medicina
7	2	1985367	SI	2	2	100,00%	27	Parziale	NO	07/01/2001	Medicina
8	1	2072021	SI	7	7	100,00%	55	Parziale	NO	25/05/2000	Medicina
9	1	2071624	SI	4	6	100,00%	29	Parziale	NO	06/04/2002	Medicina
10	2	1830961	SI	6	7	85,71%	49	Parziale	NO	13/01/2000	Medicina

conseguenze direttamente connesse, atteso che, con il punteggio maturato, ben sarebbe rientrato negli idonei beneficiari al trasferimento al II° anno del corso di Laurea.

Infatti, da una disamina della graduatoria relativa al II° anno (di cui sopra) e dai CFU maturati dall'odierno ricorrente nel I° anno di iscrizione, pari a 58 CFU - 100% esami superati (76 CFU se si tengono in considerazione gli esami sostenuti nel II° a.a. sino alla data di partecipazione al bando di gara per il trasferimento), si precisa che lo stesso avrebbe dovuto essere collocato nella graduatoria del II° anno nei primi 2 posti, atteso che i candidati che occupano dal 2° posto in poi hanno maturato un n° di CFU inferiori (si veda matricola n° 2071405 - CFU 57).

Ma circostanza che non può passare in secondo piano, è il criterio di scelta di attribuzione del punteggio in graduatoria.

Orbene, come facilmente riscontrabile, ad essere inseriti quali idonei beneficiari, sono stati gli studenti che, a dire dell'Ateneo, hanno superato i test di ammissione.

Nella formulazione della graduatoria finale, oltre al presupposto di aver inquadrato il Bruno nel III anno anzichè nel II per come richiesto nella domanda di ammissione, l'ateneo ha adottato un criterio discriminatorio per i seguenti motivi. Secondo quanto disposto dall'art. 5 del Bando di trasferimento della Sapienza Università di Roma (impugnato nel ricorso introduttivo), si deve rispettare un preciso ordine di prevalenza tra i diversi richiedenti: tutti i soggetti immatricolati presso un'Università non italiana devono essere postergati, nell'accoglimento della domanda di iscrizione ad anni successivi al primo, a coloro che derivano da Atenei nazionali, a prescindere da qualsiasi valutazione di merito sulla idoneità o sulla carriera progressiva.

Di conseguenza, acclarata la discriminatoria norma presente nella lex specialis, il Bruno sarebbe risultato IDONEO BENEFICIARIO nella graduatoria del II° anno del CDL in Medicina e Chirurgia. Si individua infatti quale primo criterio di preferenza nella valutazione delle istanze di trasferimento il fatto che i candidati siano *“vincitori di concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. 1 lett. a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, medicina in Inglese e in odontoiatria e Protesi Dentaria”*.

Tale disposizione non può che considerarsi illegittima. Se da un lato si concretizza una palese disparità di trattamento in quanto parte ricorrente ha già sostenuto un test presso un Ateneo estero, dall'altro, il criterio così per come previsto risulta assolutamente irragionevole in quanto pretende di usare uno strumento selettivo per selezionare chi sia, prima e più degli altri, meritevole di trasferirsi ad anni successivi al primo ove non vi è, per definizione, alcuna incidenza sulla programmazione nazionale.

Si ribadisce, in proposito, che “la possibilità di transitare al secondo anno o ad anni successivi della facoltà di medicina e chirurgia di una università italiana non può, sulla base della vigente normativa nazionale ed europea, essere condizionata all’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, che non può essere assunto come parametro di riferimento per l’attuazione del “trasferimento” in corso di studi, salvo il potere/dovere dell’università di concreta valutazione, sulla base di appositi parametri, del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero dei posti disponibili per il trasferimento, così come fissato dall’università stessa per ogni anno accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso” (TAR Lazio, Sez. Terza Bis, sent. n. 12247/2016, n. 6908/2016).

Ne consegue, pertanto, una rivalutazione totale della posizione del sig. Bruno (erroneamente inquadrato al III° anno), con conseguente ammissione quale IDONEO BENEFICIARIO nella graduatoria finale dei richiedenti trasferimento al II° del CDL in Medicina e Chirurgia, con collocazione nei primi due posti in graduatoria.

* * * * *

ISTANZA CAUTELARE

In virtù della pubblicazione delle impugnate graduatorie si formula istanza di misure cautelari monocratiche, non essendo possibile attendere fino alla camera di consiglio in quanto verrebbe definitivamente preclusa al ricorrente la possibilità di partecipare alle attività didattiche, che sono già in pieno svolgimento, come si evince dal calendario dei corsi. Sul punto si consideri che per il corso di laurea per cui è causa vige il regime delle presenze obbligatorie; non maturare il prescritto monte ore di presenza comporta l’impossibilità per lo studente di sostenere i relativi esami di profitto.

Consentire al sig. Bruno il trasferimento presso l’Ateneo romano, dunque, garantirebbe il proprio diritto allo studio sia in via immediata, consentendo di partecipare sin dall’origine ai diversi corsi e permettendo di sostenere regolarmente gli esami.

Si omette, infine, ogni deduzione sulla strumentalità della misura cautelare richiesta, stante il pacifico orientamento del giudice anche d’appello (le più recenti Cons. Stato, Sez. VI, 29 settembre 2017, n. 4193; 24 settembre 2015 n. 4474 e 6 giugno 2014, n. 2407 e, nelle forme della sentenza in forma semplificata, T.A.R. Palermo, Sez. I, 14 gennaio 2014, n. 251 che dà atto della conferma di tale posizione da parte del C.G.A. “*visto lo specifico precedente della sezione di cui alla sentenza 28/2/2012, n. 457, confermata in appello con sentenza del C.g.a. 10 maggio 2013, n. 466, secondo cui l’effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve*

consistere nell'ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di laurea prescelto, per l'a.a. 2013-2014 (il che integra anche il risarcimento in forma specifica del prospettato danno").

Pertanto si insiste affinché il ricorrente venga ammesso con riserva ed in eventuale soprannumero, ai corsi della facoltà di Medicina e chirurgia (ex multi TAR Calabria ordinanza n. 00586/2012 REG.PROV.CAU.), consentendogli la partecipazione a tutte le fasi formative e preparatorie relative al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università La Sapienza, ovvero adottando la misura cautelare ritenuta più idonea, quale la sospensione dell'intera procedura.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso,

RICORRE E CHIEDE

A codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo, che espletati gli incombeni di rito, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, disattesa ogni contraria istanza,

- in accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti, previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in parte qua dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse di parte ricorrente, Voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, con ogni conseguente statuizione e con conseguente ammissione del Bruno quale **IDONEO BENEFICIARIO** nella graduatoria finale dei richiedenti trasferimento al II° del CDL in Medicina e Chirurgia, con collocazione nei primi due posti in graduatoria e/o in quello che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia.
- Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato, ma trattandosi di motivi aggiunti diretti contro atto confermativo viziato da illegittimità per relationem il contributo unificato non è dovuto, per come statuito dalla Sentenza n. 346/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova.

Catanzaro, 26.02.2023

Avv. Raffaele Bruno